



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 255 del 23/12/2023 di “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”;

ESAMINATA l’istanza prot. n. 9226 del 09/08/2016 presentata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l’insegnamento, acquisite in Romania, Paese appartenente all’Unione Europea, dal dott. **Pasquale SORRENTINO** per le classi di concorso A29, A30, AC56, AC55;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo della predetta istanza, relativa al titolo di formazione sottoindicato, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall’art. 13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTA l’Attestazione n. 75960 rilasciata in data 03/06/2019 dal Ministero dell’Istruzione Nazionale della Romania, che dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all’interessato “*il diritto all’insegnamento nell’area Musica*”;

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è “*condizione necessaria, ma non sufficiente*” per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza dell’attestazione rispetto a quanto previsto in materia, ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

PRESO ATTO della sentenza n. 10240/2020 emessa dal TAR Lazio, Sezione Terza Bis, alle quali l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione;

TENUTO CONTO dei principi stabiliti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 18 del 28 dicembre 2022 e n.n. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico, acquisito a prot. n. 48175 del 29/11/2024, reso dal valutatore esperto che, testualmente, recita: *“considerati tutti i titoli posseduti dall’interessato e le attestazioni presentate; considerati la durata, il livello e la qualità della formazione complessiva ricevuta; considerati i servizi professionali prestati e lo stato giuridico dell’interessato; ritenuto di riconoscere la formazione acquisita per la classe di concorso più attinente all’ambito di insegnamento per cui si riconosce il diritto ad insegnare in Romania, per evitare disparità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani che percorrono l’iter professionalizzante italiano; considerato che la classe di concorso Musica nella scuola secondaria di II grado (classe di concorso A29) non è più prevista dagli ordinamenti vigenti; visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2023, riguardante la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado si esprime il seguente parere in ordine alla richiesta formulata dal dott. Pasquale SORRENTINO: parere favorevole al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per la classe di concorso A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I grado e di II grado”*;

CONSIDERATO, altresì, che dal sistema informativo del Ministero risulta che il dott. Pasquale SORRENTINO ha maturato un’esperienza professionale sulla classe di concorso richiesta di cinque anni scolastici con orario settimanale completo;

CONSIDERATO, altresì, che, per quanto concerne la richiesta di riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’abilitazione sulle classi di concorso AC55 e AC56, formulata dal dott. Pasquale SORRENTINO, non è possibile procedere all’accoglimento in ragione di quanto indicato nel parere tecnico reso dal valutatore esperto che, testualmente, recita: *“ritenuto di riconoscere la formazione acquisita per la classe di concorso più attinente all’ambito di insegnamento per cui si riconosce il diritto ad insegnare in Romania, per evitare disparità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani che percorrono l’iter professionalizzante italiano;”*;

TENUTO CONTO che, in ossequio alla normativa comunitaria, questa Amministrazione è tenuta a riconoscere le qualifiche professionali alle stesse condizioni previste nell’ordinamento italiano, in conformità al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, e che per l’ordinamento italiano non è possibile ottenere l’abilitazione per più di una classe di concorso con lo stesso percorso abilitante;

CONSIDERATO, inoltre che se venisse accolta l’istanza in esame anche in relazione alle classi di concorso AC55 e AC56 sarebbe consentito al dott. SORRENTINO di utilizzare in Italia, ai fini del riconoscimento delle qualifiche, gli stessi titoli conseguiti in Romania per diversi ambiti disciplinari, dando luogo ad una disparità di trattamento in contrasto con la Direttiva comunitaria, rispetto agli stessi cittadini italiani che devono conseguire tante distinte abilitazioni per poter insegnare sugli ambiti disciplinari desiderati;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’accoglimento, per la classe di concorso A30 e di dover rigettare, per le ragioni illustrate nelle premesse che precedono, l’istanza di riconoscimento per le classi di concorso AC55 e AC56;

DISPONE

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

a) Diploma di istruzione post secondario:

-Diploma di Clarinetto, conseguito presso il Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno in data 11/07/2008;

b) Titolo di abilitazione all'insegnamento:

-*Program de Studii Psihopedagogice* (Programma di formazione Psicopedagogica) *Nivel I* n. 762 del 4/11/2016 rilasciato presso l'Università “*Dimitrie Cantemir*” di Tirgu Mures (ROMANIA) e *Nivel II* n. 670 del 30/10/2017 conseguiti presso l'Università di “*Pitesti*” (ROMANIA)

posseduto dal cittadino italiano **Pasquale SORRENTINO**, nato a Castellamare di Stabia (NA) il 25/11/1984, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nella classe di concorso:

A-30 MUSICA NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO E DI II GRADO

(ex A29 e A30)

2. Per le ragioni illustrate nelle premesse del presente decreto, l'istanza di riconoscimento formulata dal dott. Pasquale SORRENTINO per le classi di concorso AC55 e AC56 è rigettata.

3. Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonella Tozza